

STATUTO

Titolo I: Denominazione – Sede – Origine – Oggetto

Art.1 – È costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa vigente in materia l'Associazione non lucrativa denominata "OndAvventura". A decorrere dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione dell'Associazione diverrà "OndAvventura Associazione di Promozione Sociale", in breve "OndAvventura - APS".

Art.2 – L'Associazione ha sede legale a Formia (LT) e potranno essere istituite e/o chiuse, sedi, sezioni operative, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

Art.3 – Il sodalizio ha durata a tempo indeterminato e, in diretta attuazione degli scopi istituzionali perseguiti, può partecipare quale socio ad Enti Riconosciuti aventi scopi analoghi o affini, usufruendo delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.

Art.4 – "OndAvventura" è un organismo spontaneo estraneo a collocazioni partitiche ovvero di tutela degli interessi economici degli associati, regolato a norma degli artt. 36 e segg. c.c., dal D.lgs. 117/2017 nonché dal presente Statuto.

Art.5 – L'Associazione ha carattere solidale e democratico e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o esclusiva o quanto principale, di una o più delle seguenti attività interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 in favore dei propri associati, dei familiari conviventi degli stessi o di terzi:

✓ Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);

✓ Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs.

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

✓ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);

✓ Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

✓ Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

Art. 6 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II: Descrizione – Attività

Art. 7 L'associazione intende valorizzare la collettività, le reti sociali esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che fondano la loro opera sul principio di sussidiarietà.

Per il perseguimento dei suddetti obbiettivi di interesse generale, da svolgere in conformità alle norme che disciplinano l'esercizio delle inerenti attività, l'Associazione si propone pertanto, a titolo esemplificativo, di:

a) Creare, organizzare e sviluppare attività per il tempo libero e di centri estivi ed invernali con finalità con finalità sportive sociali, educative, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; rivolte ai bambini, agli adolescenti, al fine di aiutare le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro durante la chiusura estiva delle scuole;

b) Organizzare attività di sostegno/supporto didattico mediante "lezioni" di ripasso ed

approfondimento personalizzate in base alle esigenze personalizzate di ciascun ragazzo/a

c) Coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti e realtà diverse del territorio, in attività formative e nella programmazione di visite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio stesso, del suo patrimonio storico-artistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali

d) Valorizzare la crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile, attraverso la promozione di iniziative ed attività orientate a sviluppare una maggior accessibilità alle risorse, culturali, religiose, naturalistiche, specifiche del territorio in cui vivono e/o operano i soci con particolare riferimento al territorio dei comuni ubicati nel Golfo di Gaeta e dei comuni vicini;

e) Costruire una rete di esperienze locali già esistenti sul territorio, attraverso una fattiva collaborazione con enti pubblici e privati, scuole, centri gioco, centri per l'infanzia e l'adolescenza, organizzazioni del terzo settore e quanti altri

f) Stipulare ogni opportuno atto, contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o in diritto di superficie e la gestione di attività secondarie di arenili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi perseguiti;

g) Partecipare a bandi e concorsi, pubblici o privati, anche in associazione temporanea di scopo o in partenariato con altri Enti ed associazioni

h) Istituire forme organizzative varie: potrà aderire ad altre entità associative, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività,

i) Diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti le proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime

j) Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con Enti che perseguono analoghe finalità

istituzionali, iniziative d'interesse per la collettività (convegni, spettacoli, mercati ed esposizioni, festeggiamenti, sagre, nonché iniziative di solidarietà sociale, ecc.) che servano a soddisfare le esigenze di svago, di riposo e di integrazione sociale dei cittadini e ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti nella città di Formia e nel comprensorio del Sud Pontino;

k) Promuove attraverso i mass media gli scopi elencati e quanto altro si rendesse utile al fine del raggiungimento dei medesimi.

Art.8 – L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.9 – Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o

tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III: Sezioni

Art. 10 - Per il migliore raggiungimento degli scopi di cui sopra, il Sodalizio può essere strutturato ed articolato in sezioni, eventualmente dotate di un proprio regolamento. Con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e dei soci.

Le Sezioni sono autentici settori o gruppi di lavoro con autonomia amministrativa ma non decisionale per una migliore esecuzione delle volontà dell'Assemblea. Esse tuttavia hanno la facoltà di redigere autonomamente progetti da sottoporre alla indispensabile approvazione della Assemblea stessa.

Ogni Sezione di Lavoro si occupa di un campo specifico delle attività del Sodalizio e può essere diretta personalmente dal Presidente (che può avvalersi di Consiglieri esperti in materia) o da un Responsabile (a cui si potrà o meno assegnare una carica, con eventuale conferimento di un titolo specifico) nominato direttamente dal Consiglio Direttivo, con mandato fiduciario e per questo revocabile in ogni momento.

Il Responsabile Coordinatore della Sezione ha il compito della gestione e del controllo delle attività della sezione, della collaborazione e comunicazione con il Consiglio Direttivo e della promozione delle iniziative. Egli è responsabile della rendicontazione delle entrate e delle uscite della Sezione e riferisce al Tesoriere dell'Associazione. La contabilità della Sezione deve figurare nel bilancio annuale dell'Associazione. Ogni Sezione non ha autonomia finanziaria. Su proposta del Consiglio Direttivo ogni anno l'Assemblea stabilisce il tetto massimo del contributo finanziario per ogni Sezione. Tale contributo comprende il rimborso delle spese per la gestione della sezione e le spese relative alla stampa e alla spedizione delle pubblicazioni e del materiale informativo.

effettuato dall'Associazione.

Il Tesoriere dell'associazione controlla la gestione della Cassa della Sezione.

TITOLO IV: Soci

Art. 11 – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività sociali, partecipando alle iniziative promosse nonché fruendo delle strutture disponibili, dei servizi e delle attrezzature sociali.

Art. 12 – L'iscrizione all'Associazione comporta:

- a) L'assunzione della qualifica di socio;
- b) L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- c) Il diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Presidente pro tempore;
- d) Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio Direttivo;
- e) Rispettare la dignità e la funzione delle cariche sociali sia elettive che onorarie e collaborare con le stesse tenendo un comportamento dignitoso ed esemplare sia nei rapporti interni all'associazione e più in generale nel contesto sociale.

Art. 13 – La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di:

- a) *Sostenitore* alle persone fisiche e agli enti che versano spontaneamente un contributo liberale in segno tangibile di appoggio alle iniziative associative;

- b) *Onorario* a coloro che abbiano contribuito al progresso o reso particolari servizi alla vita dell'Associazione e che siano dichiarati tali dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Tra gli onorari l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario.

TITOLO V: Qualifica di socio

Art.15 – Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda su apposito modulo a disposizione presso la Segreteria. Gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati delle attività svolte dal sodalizio nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e dei servizi esistenti presso le sedi e comunque di pertinenza delle stesse.

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Art.16 – L'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui diniego deve essere sempre motivato entro sessanta giorni e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei Soci, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L'Assemblea delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art.17 – L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel Libro degli Associati dà diritto immediato a ricevere la tessera associativa, acquisendo quindi lo status di "socio".

Art.18 – A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: l'ammonizione; la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi associativi a tempo determinato; espulsione e la radiazione.

La qualifica di socio si perde per:

- Dimissione da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
- Morte o perdita della capacità giuridica e di agire;
- Morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
- Expulsione e radiazione, deliberata con decisione dai 2/3 dell'Assemblea (escludendo dalla

votazione il socio esaminato), pronunciata contro il socio che:

- Commette azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Non ottemperi alle disposizioni statutarie, ai regolamenti ed alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Arrechi danni morali e materiali all'associazione.

Il provvedimento di radiazione è previsto per le violazioni gravissime, per le insanabili violazioni al codice deontologico associativo, per gli atti gravi contrari all'ordine pubblico e al buoncostume.

Il socio radiato non può più essere ammesso.

A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

TITOLO VI: Organi dell'Associazione

Art.19 – Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di Controllo.

Art.20 – L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta l'intero sodalizio e tutta la compagine sociale. Le sue decisioni, se assunte in conformità dello Statuto, sono vincolanti per i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero di associati sia inferiore

a cinquecento e di cinque associati qualora il numero di associati sia superiore a cinquecento.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale indicata nell'avviso di convocazione. La convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo o per esso dal suo Presidente non meno di 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante affissione nella sede sociale e/o pubblicazione sul bollettino associativo e/o sul sito WEB dell'associazione e/o mediante posta elettronica di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 della base sociale.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente pro tempore, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei soci.

Le delibere assembleari saranno rese note agli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art.21 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) Approvare i bilanci;
- b) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) Delibera sull'espulsione e radiazione degli associati;
- f) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) Deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio o almeno da un quinto dei soci e su quant'altro demandato per legge e Statuto.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 22 – L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle proposte di modifica del presente statuto;
- b) Sullo scioglimento nonché la devoluzione dell'eventuale residuo attivo secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) Sulla richiesta del riconoscimento della personalità giuridica;
- d) Sulle operazioni di trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le delibere assembleari, ordinarie e straordinarie, prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 23 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea generale dei soci e composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, indipendentemente dal numero degli associati.

Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro 20 giorni dalla scadenza del mandato associativo. Nei casi di elezioni anticipate, le candidature dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui le candidature non siano state presentate e/o non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Al termine del mandato possono essere riconfermati. Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare esso procede:

- Alla predisposizione del Bilancio o rendiconto economico-finanziario ed alla presentazione all'Assemblea per la relativa approvazione;
- Alla compilazione delle norme di funzionamento delle sedi e dei regolamenti interni e delle norme di gestione degli impianti e del materiale tecnico;

- Alla fissazione delle quote e dei contributi associativi da impiegare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- Ad accogliere o respingere le domande d'ammissione a soci;

- Alla predisposizione del piano annuale di attuazione delle iniziative;

- A deliberare sulle nomine di Responsabile delle Sezioni;

- A deliberare sulla nomina dei soci onorari;

- Alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;

- Alla stipula degli atti ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali: assumere e licenziare personale, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi sociali;

- Alle incombenze e ai provvedimenti attribuitigli dal presente statuto in materia di provvedimenti disciplinari, esclusione e radiazione;

- A deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

I consiglieri nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente pro tempore.

Art. 24 – Il Presidente pro tempore svolge le seguenti funzioni:

- Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;

- Detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso; la delega dell'operatività bancaria sui conti correnti è concessa di norma al Consigliere Tesoriere;

- Convoca e presiede le riunioni sociali. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del

- Alla fissazione delle quote e dei contributi associativi da impiegare per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

- Ad accogliere o respingere le domande d'ammissione a soci;

- Alla predisposizione del piano annuale di attuazione delle iniziative;

- A deliberare sulle nomine di Responsabile delle Sezioni;

- A deliberare sulla nomina dei soci onorari;

- Alla predisposizione del piano annuale e delle modalità di attuazione delle iniziative;

- Alla stipula degli atti ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali; assumere e licenziare personale, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e al raggiungimento degli scopi sociali;

- Alle incombenze e ai provvedimenti attribuitigli dal presente statuto in materia di provvedimenti disciplinari, esclusione e radiazione;

- A deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

I consiglieri nell'espletamento del proprio mandato hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente pro tempore.

Art. 24 – Il Presidente pro tempore svolge le seguenti funzioni:

- Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;

- Detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso; la delega dell'operatività bancaria sui conti correnti è concessa di norma al Consigliere Tesoriere;

- Convoca e presiede le riunioni sociali. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del

Consiglio direttivo al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte temporaneamente dal vicepresidente.

Art. 25 – Al Segretario competono le seguenti funzioni:

- a) Su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
- b) Coadiuvare il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- c) Cura i rapporti con gli enti e ne riferisce gli esiti al Consiglio Direttivo;
- d) Dirige ed organizza le attività con funzioni prevalentemente tecnico-operative, in relazione agli organici del personale operativo, al reperimento di nuove energie, nuovi contatti; vigila e riferisce in Consiglio Direttivo sugli atti contrari e sulle violazioni al presente statuto commesse dai soci.

Art. 26 – Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza; mantiene le scritture contabili ed effettuata, su delega del Presidente e/o del Consiglio Direttivo registrazioni e pagamenti; dà esecuzione ai contratti stipulati dall'associazione.

Art. 27 - La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 co. 2 D.Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Art. 28 – Esso svolge i seguenti compiti:

- 1) Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili;

2) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3) Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

4) Monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 - Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 co. 1 D.Lgs. 117/2017

l'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII Libri e Registro

Art. 30 - L'Associazione deve tenere il:

- o libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- o registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 settembre 2022;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- o libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO VIII - Risorse economiche

Art. 31 - L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo

svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Art.32 – Tutte le quote e/o contributi associativi non sono trasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IX: Scioglimento

Art.33 – In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi.

Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.

Dedotte le passività, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere interamente devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore.

TITOLO X: Esercizio sociale

Art.34 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del Bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 8 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consuntivo, deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede nei 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

TITOLO XI: Disposizioni Generali

Art.35 – Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle

inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente Statuto, saranno devolute alla cognizione di un Collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo, dal Tribunale territorialmente competente, che provvederà a nominare l'arbitro alla parte che seppure ritualmente invitata non vi abbia provveduto nei termini di legge.

Per quanto non previsto, si rinvia agli artt. 806 e segg. c.p.c per le controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

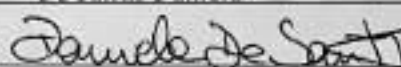
Art. 36 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e le altre disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali.

Formia (LT), lì 24/05/2026

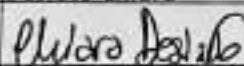
De Santis Alessandra



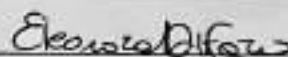
De Santis Daniela



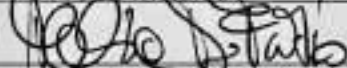
Desiato Chiara



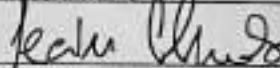
Di Fazio Eleonora



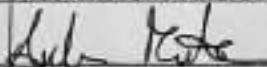
Di Fazio Melania



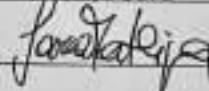
Leccia Ilario



Mastantuono Andrea



Matijia Sara



La registrazione è richiesta in esenzione di imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

AGENZIA

UFFICIO

ATE

CASSINO

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI CASSINO

Registrazione

al n.

(Euro)

Registrato a CASSINO

al n.

(Euro)

10/06/2026

152

3

2009,00

2009,00

DUCECENTO/00

XVI